

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO **ORIGINALE**

84060 MONTEFORTE CILENTO (SA)

Via Orto delle Castagne

☎ 0974/996006 - 996210

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 29/09/2009

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. APPROVAZIONE.

L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,40 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MANZI ANTONIO	SI	
2	SANGIOVANNI ROSARIO	SI	
3	MOTTOLA BERNARDO	SI	
4	SANTALUCIA FRANCESCO	SI	
5	SANTALUCIA TERESA	SI	
6	GIORDANO MARIO	SI	
7	D'ORSI MARIO	SI	
8	ROSSI ENZO	SI	
9	SALERNO ROSARIO	SI	
10	GIORDANO CLEMENTINA		SI
11	SALERNO MAURO		SI
12	SALERNO ANTONIO		SI
13	TESONIERO GIULIO GENNARO		SI
	TOTALE	09	04

Assume la Presidenza il Sindaco Rag. MANZI Antonio.

Partecipa il Segretario: dr Antonio MARTORANO

IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art.141 bis del regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), introdotto dall'art.4 comma 1, lett. b) del D.P.R. 28.05.2001 n.311, prevede una Commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo, per adempiere ai compiti di cui all'art.141 dello stesso regolamento, finalizzati alle verifiche necessarie per il rilascio della Licenza ai sensi dell'art.80 T.U.L.P.S. per l'apertura di locali/impianti di pubblico spettacolo, sia ai controlli successivi sugli stessi;

-che lo stesso articolo 141 bis sopracitato stabilisce la composizione della Commissione in argomento;

-che l'art.142 del predetto Regolamento di esecuzione TULPS prevede la permanenza di particolari compiti esclusivi in capo alla Commissione Provinciale di Vigilanza locali/impianti in questione, nominata dal Prefetto;

-che l'art.144 dello stesso Regolamento pone a carico di conduttori dei locali/impianti le spese per la prima ispezione e per quelle straordinarie richieste dall'Autorità o dall'interessato, mentre nessun compenso, invece, è dovuto per i controlli successivi previsti dall'art.141 primo comma lett. e) del citato Regolamento;

CONSIDERATO che la possibilità di istituire la Commissione comunale in parola segna sicuramente un passo significativo per la verifica della sicurezza dei locali/impianti di pubblico spettacolo, in quanto ne riconduce la competenza allo stesso Ente preposto al rilascio delle licenze per l'apertura e l'esercizio delle attività;

RITENUTO di avvalersi di tale possibilità e di istituire quindi la Commissione di cui trattasi provvedendo a disciplinarne l'attività mediante apposito regolamento;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio comunale competente e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;

A seguito di votazione, il cui esito, accertato e proclamato dal Presidente, è il seguente:

CONSIGLIERI PRESENTI N.09
VOTI FAVOREVOLI N.09

VOTANTI N.09

DELIBERA

1-di approvare, come approva, il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, composto di n.15 articoli, nel testo accluso al presente provvedimento di cui viene a costituire parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Via Orto delle Castagne

Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210

C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

INDICE

Art.1 - Oggetto e finalità

Art.2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Art.3 - Composizione e durata in carica della CCVLPS

Art.4 - Nomina della Commissione

Art.5 - Convocazione

Art.6 - Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

Art.7 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

Art.8 - Spese di funzionamento della Commissione

Art.9 - Richieste di intervento della Commissione

Art.10 - Atto di funzionalità operativa

Art.11 - Manifestazioni abusive

Art.12 - Revoca

Art.13 - Sanzioni amministrative e accessorie

Art.14 - Entrata in vigore

Art.15 - Pubblicità aggiuntiva



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Via Orto delle Castagne

Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210

C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651

ART.1

Oggetto e finalità

1-L'Amministrazione Comunale — tenuto conto che l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici anche a carattere temporaneo e occasionale è tutelata dalla Carta Costituzionale e rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità locale — intende assicurare con il presente regolamento la corretta operatività della commissione comunale di vigilanza del Comune di TRENTINARA.

2-Il presente Regolamento, redatto e approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione dell'art.7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, disciplina il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza — quale organo collegiale amministrativo perfetto — prevista dall'art.141 del regolamento di esecuzione, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635 come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n.311 e s.m.i.

ART.2

Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

1-La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773 del 18.6.1931. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n.337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2-Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.

3-Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Via Orto delle Castagne

Telefono: 0974 996006 - Fax: 0974 996210

C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651

professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

ART.3

Composizione e durata in carica della CCVLPS

1-Con riferimento a quanto disposto dall'art.141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Monteforte Cilento è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica;

2-A richiesta possono far inoltre parte della commissione:

- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

3-Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente.

4-Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

5-L'esperto di cui alla lettera f) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rieleggibili.

6-Alla Commissione sono aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, la cui individuazione sarà effettuata di volta in volta dal Sindaco.

7-La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art.3 del D.L. 16 maggio 1994, n.293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n.444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

ART.4

Nomina della Commissione

1-La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.

2-La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale.

3-La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione.



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Via Orto delle Castagne

Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210

C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651

Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.

4-La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.

5-Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

6-I componenti effettivi o i delegati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico e devono essere sostituiti.

ART.5

Convocazione

1-La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.

2-Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

3-Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.

4-L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.

5-La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART.6

Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

1-Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.

2-Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.

3-Il parere viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

4-Il segretario della commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente.

5-Delle adunanze è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.

6-Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

ART.7

Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

1-Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art.2, comma 1, lett. e), del presente regolamento. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Via Orto delle Castagne

Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210

C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651

delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

2-L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione.

ART.8

Spese di funzionamento della Commissione

1-Ai componenti della commissione spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura prevista per i consiglieri comunali. Ai componenti non dipendenti dall'Amministrazione comunale, è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

2-Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo.

ART.9

Richieste di intervento della Commissione

1-L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:

- almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità
- per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione
- circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).

2-Per motivi di assoluta e comprovata necessità organizzativa, il preavviso potrà anche essere minore, ma comunque mai inferiore ai dieci giorni prima della data di inizio della manifestazione nel territorio comunale. Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive ed archiviate.

3-La commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).

4-Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantirne la conoscenza ai terzi interessati.

ART.10

Atto di funzionalità operativa

La commissione comunale di vigilanza può nel corso di una propria riunione allo scopo convocata senza oneri per l'Amministrazione, predisporre un prontuario di regole di funzionalità operativa — che una volta redatto sarà oggetto di delibera di Giunta Comunale — contenente:

- la documentazione ritenuta necessaria da allegare in caso di verifica di locali e impianti ai sensi dell'articolo 80 del TULPS;
- le definizioni di locale e di impianto con capienza pari o inferiore a 200 persone escluse dalle verifiche e dagli accertamenti della Commissione;
- i tempi di acquisizione e le verifiche tecniche da espletare sulla relazione tecnica del professionista iscritto all'albo che sostituisce le verifiche e gli accertamenti della commissione;



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Via Orto delle Castagne

Telefono: 0974 996006 – Fax: 0974 996210

C.F.84000750657 - P.I.V.A.00776040651

- e) ogni altra definizione esplicativa ritenuta necessaria alla funzionalità operativa dell'ufficio competente a ricevere gli atti e a convocare i lavori della commissione di vigilanza.

ART.11 **Manifestazioni abusive**

Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

ART.12 **Revoca**

Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

ART.13 **Sanzioni amministrative e accessorie**

1-Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa determinata dall'apposito regolamento redatto a cura del Responsabile del Servizio del Corpo di Polizia Municipale relativo alle violazioni di norme di regolamenti comunali.

2-L'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento, comportano altresì la revoca della concessione di utilizzo del suolo pubblico eventualmente concessa.

ART.14 **Entrata in vigore**

1-Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

2-Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

ART.15 **Pubblicità aggiuntiva**

Ai sensi dell'art.26 della legge n.241/90 e del regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, è pubblicato in forma integrale all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e inviato, in copia, ai competenti uffici per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.

2-di trasmettere la presente deliberazione:

- a. all'Albo Pretorio;
- b. al responsabile del servizio competente per gli adempimenti consequenziali;


3-con separata votazione palese e unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 , comma 4, del D.Lgsv. 267/2000.

LE

Del che è verbale


IL SINDACO

(rag. Antonio MANZI)



IL SEGRETARIO

(Dr. Antonio MARTORANO)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/09/2009

Monteforte Cilento, li 30/09/2009



IL SEGRETARIO

(Dr. Antonio MARTORANO)




ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Li, 30/09/2009



IL SEGRETARIO

(Dr. Antonio MARTORANO)

